

## **Attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti**

Ad un alunno della mia scuola che aveva conseguito una media di 9.33, il dirigente ha ritenuto di dover attribuire 8 punti di credito scolastico perchè avrebbe dovuto avere secondo la tabella attualmente in uso, una media superiore a 9,5. si è così convenuto di attribuire un punto aggiuntivo di credito formativo (per frequenza di corsi che il consiglio ha approvato) e l'alunno ha così raggiunto 25 punti di credito (anche negli altri due anni aveva il massimo del credito). la domanda è: il punto di credito formativo attribuito ad integrazione di quello scolastico può pregiudicare il conseguimento della lode qualora si verificano le altre condizioni richieste dalla normativa?

Ai sensi dell'art.22 comma 5 dell'ordinanza ministeriale 42/2011: "La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,n.323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.". L'art. 11 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 323/1998 dispone, infine che: "Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.". Conseguentemente, preso atto che l'alunno in questione ha ottenuto l'integrazione del credito scolastico, non per effetto della facoltà di cui al citato art. 11 comma 4, ma per effetto di una maggiorazione derivante da credito formativo, qualora l'alunno interessato dovesse conseguire in sede d'esame l'attribuzione di 80 punti, quale somma dei punteggi massimi delle prove e 20 punti di credito scolastico, se la commissione lo riterrà, potrà attribuirgli anche la lode.

<https://www.gildapotenza.org>

Via G. Marconi, 192 – Potenza

0971.41.08.83

info@gildapotenza.it